

REGOLAMENTO (CE) N. 1547/2006 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2006

recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2204/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2204/90 del Consiglio, del 24 luglio 1990, recante norme generali complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari relativamente ai formaggi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, secondo comma, l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, e l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2742/90 della Commissione, del 26 settembre 1990, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2204/90 del Consiglio ⁽²⁾, è stato modificato in modo sostanziale a più riprese ⁽³⁾. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2) L'articolo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2204/90 stabilisce che l'impiego di caseine e caseinati nella fabbricazione di formaggi sia subordinato ad autorizzazione preventiva. È necessario precisare le modalità pratiche per il rilascio di tali autorizzazioni tenendo conto delle esigenze in materia di controllo delle imprese. Occorre, in particolare, stabilire un limitato periodo di validità delle autorizzazioni al fine di permettere agli Stati membri di sanzionare l'inosservanza delle disposizioni comunitarie.

(3) L'articolo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2204/90 stabilisce che le percentuali massime di incorporazione di caseine e caseinati siano determinate in base a criteri oggettivi, stabiliti tenendo conto delle esigenze tecniche. È necessario stabilire tali percentuali, segnatamente sulla base degli elementi forniti dagli Stati membri. Per facilitare il controllo nel rispetto di questa disposizione, è opportuno applicare dette percentuali in modo globale e non per singoli prodotti.

(4) L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2204/90 fa obbligo agli Stati membri di istituire controlli amministrativi e materiali. Occorre specificare i criteri che debbono presiedere ai controlli, in particolare sotto il profilo della frequenza.

(5) L'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2204/90 stabilisce che l'impiego non autorizzato di caseine o caseinati comporti il pagamento di una somma pari, per 100 kilogrammi, al 110 % della differenza tra il valore del latte scremato necessario per la fabbricazione di 100 kilogrammi delle caseine e dei caseinati risultante dal prezzo di mercato del latte scremato in polvere, da un lato, e quello risultante dal prezzo di mercato delle caseine e dei caseinati, dall'altro. È necessario determinare tale somma tenendo conto dei prezzi rilevati sul mercato durante un periodo di riferimento.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2204/90 sono rilasciate per dodici mesi, su domanda degli interessati, a condizione che questi s'impegnino previamente per iscritto ad osservare e ad accettare le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), da una parte, e lettera c), dall'altra, di tale regolamento.

2. Le autorizzazioni sono rilasciate con un numero d'ordine per ciascuna impresa o, se del caso, per ciascuno stabilimento di fabbricazione.

3. L'autorizzazione può riferirsi ad uno o più tipi di formaggi, conformemente alla domanda dell'interessato.

Articolo 2

1. Le percentuali massime di incorporazione di cui all'articolo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2204/90 figurano nell'allegato I del presente regolamento. Esse si applicano al peso della produzione dei tipi di formaggi di cui allo stesso allegato realizzata dall'impresa o dallo stabilimento di produzione di cui trattasi, durante un periodo di sei mesi.

2. L'elenco dei prodotti di cui all'allegato I, nonché le relative percentuali massime, vengono modificati sulla base di domande motivate, comprovanti l'esigenza tecnica di un'aggiunta di caseina o caseinati.

⁽¹⁾ GU L 201 del 31.7.1990, pag. 7. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2583/2001 (GU L 345 del 29.12.2001, pag. 6).

⁽²⁾ GU L 264 del 27.9.1990, pag. 20. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1815/2005 (GU L 292 dell'8.11.2005, pag. 4).

⁽³⁾ Cfr. allegato II.